

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 22 settembre 2010

Sui disegni di legge:

(161) RAMPONI. - *Ordinamento della rappresentanza militare*
(1157) PINOTTI ed altri. - *Norme di principio sulla rappresentanza militare*
(1510) TORRI e DIVINA. - *Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari*
(2125) PERDUCA e PORETTI. - *Nuove norme in materia di rappresentanza militare*
(su testo unificato ed emendamenti)

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), siano soppresse le parole: "ancorché non definitive", in quanto la previsione di ineleggibilità per coloro che abbiano riportato condanne non definitive appare in contrasto con il principio della presunzione d'innocenza, di cui all'articolo 27, secondo comma della Costituzione e della omogenea giurisprudenza costituzionale.

All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si rileva la necessità che, nella categoria «C» (sergenti e sovrintendenti), siano inserite le qualifiche dei «brigadieri», per ragioni di coerenza normativa e nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 3, primo comma della Costituzione.

Si segnala, all'articolo 12, comma 2, l'opportunità di definire le conseguenze sanzionatorie della violazione del divieto di influenzare l'espressione del voto dei propri sottoposti, considerando che tale condotta è qualificata dalla norma come grave mancanza disciplinare, lesiva del principio di stretta determinazione legale delle norme sanzionatorie.

All'articolo 12, comma 3, inoltre, appare irragionevole la norma sul divieto di rielezione dopo due mandati consecutivi, dal momento che la rappresentanza del personale militare è una specie di rappresentanza di interessi che sarebbe irragionevolmente limitata in una forma che allude a regole poste di norma per la rappresentanza politica. La rappresentanza del personale militare è, inoltre, una delle possibili forme in cui si manifesta il diritto di partecipazione dei lavoratori alla realizzazione di obiettivi di uguaglianza materiale, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione.

Onorevole Presidente
della 4^a Commissione
S E D E

Esaminati altresì i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 6.3 parere non ostativo, segnalando l'inopportunità di attribuire ai Cocer competenze in materia di stato giuridico e avanzamento del personale per la riserva di legge di cui all'articolo 97, primo comma della Costituzione, nonché competenze dirette, e non solo propositive, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- sull'emendamento 13.8 parere non ostativo, a condizione che la non rieleggibilità al Cocer sia limitata ai soggetti che abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi, nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza, di cui all'articolo 27, secondo comma della Costituzione;

- sull'emendamento 16.5 parere non ostativo, invitando a valutare, con particolare attenzione, la coerenza della norma con i principi generali dell'ordinamento in materia processuale, in particolare sulla legittimazione ad agire in giudizio;

- sull'emendamento 19.0.1 parere non ostativo, invitando a valutare la congruità della norma con i principi costituzionali, in quanto, benché il diritto di associazione sia riconosciuto a tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, per particolari forme associative occorre tenere conto, come ha rilevato la Corte costituzionale, della peculiarità del servizio reso in un ambiente speciale quale quello militare, necessariamente caratterizzato da coesione interna e neutralità;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Sen. SALTAMARTINI
Estensore del parere